



TRIBUNALE DI MILANO

*Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale
e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea*

Il Tribunale di Milano in composizione collegiale riunito in camera di consiglio nelle
persone dei magistrati:

dott. Pietro Caccialanza

Presidente

dott.ssa Martina Flamini

Giudice

dott.ssa Elena Masetti Zannini

Giudice designato est.

ha pronunciato il seguente

decreto

nel procedimento camerale *ex artt. 35 bis D. L.vo n. 25/2008 e 737 ss. c.p.c.* iscritto
al n. **N 55917/2018 R.G.** e promosso

da

nato ad Abnoub, governatorato di Asyūt (Egitto) l'1.04.1995,
elettivamente domiciliato in Milano, via Andrea Costa n. 8 presso lo studio dell'avv.
Mayra Lauletta del Foro di Milano, giusta delega in atti depositata contestualmente
alla costituzione di nuovo difensore

ricorrente

contro

**MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE PRESSO LA
PREFETTURA U.T.G. DI MILANO**

resistente

con l'intervento obbligatorio del

PUBBLICO MINISTERO

Oggetto: ricorso *ex artt. 35 D. L.vo n. 25/2008* per il riconoscimento della protezione
internazionale.

IN FATTO

1. Con ricorso *ex art. 35 bis d. lgs. n. 25/2008* depositato il 16.11.2018 notificato al
Ministero dell'Interno (presso la competente Commissione territoriale) e comunicato al

Pubblico Ministero in sede, adiva il Tribunale di Milano - Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea - proponendo opposizione avverso il provvedimento di diniego della domanda di protezione internazionale emesso dalla competente Commissione Territoriale in data 5.09.2018 e notificato il 2.11.2018.

Risulta, dunque, rispettato il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento di rigetto applicabile al caso concreto e previsto a pena di inammissibilità dell'opposizione dal comma 2 dell'art. 35 *bis* D. L.vo n. 25/2008.

L'amministrazione statale convenuta non si è costituita in giudizio mentre la Commissione territoriale ha messo a disposizione la documentazione utilizzata nella fase amministrativa (art. 35 *bis* commi 7 e 8 D. L.vo 25/2008) insistendo per il rigetto del ricorso.

Il Pubblico Ministero non ha presentato osservazioni né conclusioni.

Con provvedimento del 7.09.2020 in ossequio al principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 17717/2018, è stata fissata udienza ex art. 35 *bis* comma 11 D.Lgs. 25/2008 per il giorno 9.10.2020, con espressa indicazione della necessità di ripetere l'audizione e di svolgere ulteriori incombenzi istruttori, anche al fine di consentire al ricorrente di superare i rilievi posti dalla Commissione a fondamento del provvedimento impugnato.

All'udienza del 9.10.2020 (fissata con decreto del 7.9.2020 erroneamente comunicato al precedente difensore, essendosi nelle more costituito un difensore diverso - con atto del 9.12.2019 - munito di nuova procura rilasciata dal ricorrente il 4.12.2019) nessuno è comparso. Il giudice si è riservato di riferire al Collegio. Con ordinanza del 16.10.2020, letta l'istanza della difesa, ritenuto scusabile l'errore nella quale era incorsa e che aveva generato la mancata partecipazione all'udienza del 9.10.2020, è stata rimessa la causa in istruttoria e fissata nuova udienza per il giorno 10.11.2020, sede nella quale il ricorrente è stato sentito dal giudice alla presenza del difensore e dell'interprete/mediatore culturale, per rispondere alle domande oggetto della fissata audizione. Nessuno è comparso per parte resistente.

Al termine, la difesa ha insistito per l'accoglimento del ricorso riportandosi integralmente alle conclusioni ivi dedotte e nella condanna alle spese di lite.

La causa è stata discussa nella Camera di Consiglio 8.9.2021.

IN DIRITTO

2. Il ricorso è fondato e può trovare accoglimento nei limiti che seguono.

§Va premesso che la presente opposizione non si atteggia come un'impugnazione tecnicamente intesa poiché l'autorità giudiziaria, adita a seguito del diniego della domanda di riconoscimento di protezione internazionale, non è vincolata ai motivi di opposizione ed è chiamata ad un completo riesame nel merito della domanda, inizialmente inoltrata in sede amministrativa.

Il giudice dell'opposizione non è, pertanto, vincolato ai motivi dedotti nel ricorso ed è chiamato a pronunciarsi sulla fondatezza della domanda di protezione internazionale in base alle allegazioni del ricorrente ed alle risultanze istruttorie acquisite anche d'ufficio all'esito del procedimento camerale.

Il sindacato del giudice dell'opposizione avverso il diniego alla domanda di protezione non è un sindacato sul provvedimento amministrativo che ha respinto (in tutto o in parte) la domanda di protezione, ma sul diritto assoluto dello straniero ad ottenere la forma di protezione che l'ordinamento vigente gli riconosce in base alla sua condizione individuale e alla situazione del suo Paese di provenienza. Il presente giudizio di opposizione verte, dunque, sul diritto del ricorrente di vedersi riconoscere lo status di rifugiato politico ovvero la protezione sussidiaria a norma del D.Lgs. 251/2007, ovvero ancora il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie ex art. 5 co. 6 T.U.I.

Va altresì premesso che l'istruttoria deve intendersi conclusa nel momento in cui il giudice designato dal presidente della sezione specializzata ai sensi dell'art. 3 comma 4 bis DL n. 13/2017, si riserva di riferire al Collegio, e la decisione assunta il giorno in cui viene tenuta la camera di consiglio (nel caso in esame, in data 8.9.2021), di talché ogni deposito telematico effettuato dalle parti successivo alla citata scansione temporale processuale deve considerarsi *tamquam non esset*.

§Venendo al merito, si osserva quanto segue.

Il sig. _____ faceva ingresso irregolare in Italia attraverso la costa calabra (Reggio Calabria), e formalizzava la propria domanda di protezione internazionale presso gli Uffici della Questura di Milano, munito di passaporto.

Sentito dalla Commissione territoriale di Milano, in data 30.08.2018, ha dichiarato di essere di nazionalità egiziana, nato e cresciuto ad Assiut, di essere di religione cristiana ortodossa, celibe e di non avere figli; di avere studiato fino alla prima media, per poi dedicarsi alla professione di muratore, di avere una famiglia d'origine composta dai genitori, da quattro sorelle e da un fratello, residenti nella città natale (ad eccezione di una sorella, che ha trovato rifugio presso la chiesa del Cairo), con cui è ancora in contatto.

Narrava, inoltre, di essere arrivato in Italia il 14.01.2014 (*"dopo essere stato in acqua per due settimane"* - cfr. verbale d'audizione del 30.08.2018, pag. 3) e di non aver formalizzato la propria domanda di protezione prima di allora poiché non era a conoscenza di questa possibilità.

Quanto ai motivi che lo avevano indotto ad espatriare ha riferito di aver lasciato l'Egitto per le minacce e le violenze subite a causa del suo credo religioso, da parte di un gruppo di uomini musulmani assai noti in città (*"si tratta di gente pericolosa, è impossibile interagire con loro...talmente pericolosa che se dovessi andare a denunciare ciò che fanno ucciderebbero me e distruggerebbero la caserma [...] i miei genitori non hanno denunciato perché questi musulmani erano conosciuti in città e loro avevano paura"* - cfr. verbale cit., pag. 4).

In particolare, il ricorrente ha riferito che nel 2013, mentre stava uscendo dalla chiesa insieme alla sorella, un gruppo di musulmani aveva tentato di rapire quest'ultima con lo scopo di violentarla, condotta, questa, che veniva spesso attuata da tali soggetti nei confronti delle ragazze.

Il ricorrente era riuscito a fermarli e, per tale motivo, era stato prima investito con la macchina e poi minacciato di morte (*"erano in tre o quattro, in una Mercedes. Stavamo camminando io e mia sorella, si è affiancata la macchina, sono scese tre persone, hanno afferrato mia sorella al polso e io li ho colpiti sulla mano affinché loro*

lasciassero la presa. Dopodiché loro mi hanno fatto cadere per terra e in quel momento ho detto a mia sorella di correre e lì loro mi hanno investito con la macchina” - cfr. verbale cit., pag. 4).

Per evitare ulteriori episodi di aggressione, la famiglia decise di trasferirla presso una chiesa a Il Cairo, dove, due mesi dopo, l’aveva raggiunta il ricorrente, una volta dimesso dall’ospedale dove si era sottoposto ad un intervento chirurgico alla gamba a seguito della citata aggressione, intervento che i medici non avrebbero effettuato se lui avesse denunciato i suoi aggressori (*“io ho parlato di queste persone in ospedale, perché io volevo denunciare e in ospedale hanno reagito dicendo a che non mi avrebbero neanche operato” - cfr. verbale cit., pag. 4)*

Infine, ha dichiarato di aver subito, per i medesimi motivi, plurime minacce - *“o avremo tua sorella o ti uccideremo”* (cfr. verbale cit., pag. 5) - anche tramite interposta persona (*“mandavano delle persone che dicevano : noi vogliamo la ragazza e la prenderemo e lo dicevano a me [...] Mi minacciavano di uccidermi”* (cfr. verbale cit., pag. 5).

Avevano inoltre bruciato l’orto appartenente alla sua famiglia.

Richiesto di indicare i timori connessi ad un eventuale rimpatrio, dichiarava di temere di essere ucciso dal gruppo di musulmani che spadroneggiano nella cittadina d’origine adottando comportamenti persecutori nei confronti dei cristiani (*“questa famiglia musulmana faceva il bello e il cattivo tempo, c’era odio da parte dei musulmani nei nostri confronti [...] quest’odio si traduce in comportamenti negativi [...] ad esempio se entrano in un negozio di proprietà di cristiani e vogliono qualcosa, se i cristiani si rifiutano loro la prendono con la forza. Questa cosa non succede invece a parti inverse” - cfr. verbale cit., pag. 6).*

A domanda della Commissione, inoltre, il ricorrente precisava di ricevere ancora, per il tramite dei propri famigliari, numerosi messaggi contenenti minacce di morte nei suoi confronti.

La Commissione Territoriale **ha rigettato la domanda di protezione internazionale** considerando: i) *credibili* gli elementi relativi alla religione ed alla provenienza, essendo la prima documentata (cfr. passaporto allegato al modello C3) e la seconda visibilmente manifestata attraverso svariati tatuaggi di immagini cristiane sul corpo del richiedente; ii) *non credibili* le ragioni alla base dell’espatrio per i seguenti motivi:

- a) Il narrato riguardante la vicenda posta a base del timore, ovvero il tentato rapimento della sorella e le sue conseguenze, risulta vago e poco circostanziato. Non offrirebbe, cioè, sufficienti dettagli che possano ricondurlo ad un vissuto personale;
- b) La descrizione degli uomini musulmani sarebbe anch’essa arresa in modo generico e a tratti poco plausibile;
- c) la decisione di mandare la sorella alla chiesa del Cairo, dove poi anche il richiedente si sarebbe recato, invece che presso una delle altre tre sorelle che abitavano fuori Assiud, non apparirebbe sorretta da una motivazione logica e plausibile; di conseguenza anche la presenza del richiedente al Cairo, per assicurare l’incolumità propria e della sorella, non appare credibile;
- d) non attuale la minaccia.

La Commissione ha, quindi, ritenuto inesistenti, nel racconto, profili tali da condurre al riconoscimento delle maggiori forme di protezione, e non ha neppure ravvisato i

presupposti per il riconoscimento di “alcuna altra forma residuale di protezione prevista dalla legge”.

A seguito dell'impugnazione, il Giudice ha ritenuto opportuno procedere a **nuova audizione** dell'interessato, per consentirgli di superare alcune contraddizioni e inconsistenze rilevabili dal verbale redatto avanti alla Commissione Territoriale, in ossequio al principio di cooperazione e, quanto al diritto di essere sentiti nel corso del procedimento di protezione, in applicazione del principio di diritto enunciato dalla Corte di Giustizia, Terza Sezione causa C.560/2014 sentenza resa il 9 febbraio 2017: “*deve tuttavia essere organizzato un colloquio quando circostanze specifiche, che riguardano gli elementi di cui dispone l'autorità competente oppure la situazione personale o generale in cui si inserisce la domanda di protezione sussidiaria, lo rendano necessario al fine di esaminare con piena cognizione di causa tale domanda*”.

All'udienza del 10.11.2020, il ricorrente ha riferito in merito alla vita in Egitto da cristiano copto ortodosso:

D: Ci sono molti cristiani nel suo quartiere?

R: nella mia zona non tanti.

D: ci sono molti musulmani?

R: si

D: Ci sono altre chiese nelle vicinanze?

R: vicino a noi no.

D: Mi descrive la chiesa che frequentava?

R: era una piccola chiesa, non era grande, c'è l'altare di fronte dove facciamo le preghiere, i banchi sono a destra e sinistra per le donne e uomini. Alle pareti ci sono icone di Santi, Maria Gesù e ci sono candele vicino all'altare.

D: Si è mai sentito insicuro mentre si recava in chiesa/tornava a casa dopo qualche celebrazione religiosa?

R: di solito quando andavo in chiesa ero contento, ma da quella volta in cui con mia sorella andavamo in chiesa ed è successo quello che è successo, ho deciso di portare mia sorella in un altro paese, lontana, e lei è ancora lì. È in chiesa, in un'altra città, al Cairo.

D: in che senso è in una chiesa? Vive in chiesa?

R: si.

D: ma utilizza la chiesa come casa? Mangia e dorme in chiesa?

R: praticamente si, vive lì da quella volta che quei ragazzi hanno cercato di rapirla l'abbiamo portata lì.

D: come fate a tenerla lì? Ci sono accordi col prete?

R: quando i preti sanno che una donna è in pericolo danno ospitalità ma non proprio in chiesa, in strutture che fanno parte della chiesa.

D: Torniamo a lei. A scuola, eravate tutti cristiani?

R: no.

D: come erano i rapporti con i musulmani?

R: per me era tutto normale, io parlavo con loro tranquillamente, senza problema.

D: Ha mai avuto liti/scontri con compagni musulmani?

R: c'erano tanti problemi, soprattutto alla fine della giornata scolastica.

D: può essere più preciso?

R: loro uscivano tutti insieme, in gruppo, mentre noi cristiani eravamo pochi, pochissimi. C'era anche la scuola elementare, media.

D: mi aiuta a capire meglio cosa intende? Le ho chiesto se c'erano scontri con i suoi compagni.

R: intendevo dire che quando loro uscivano in gruppo la maggioranza era musulmana e i cristiani molto pochi.

D: va bene, ma io sto cercando di capire se c'erano problemi con i suoi compagni

R: c'erano liti e c'era un po' di tutto.

D: mi racconta un episodio di uno scontro/lite? Come è avvenuto?

R: come ti ho detto prima loro uscivano in gruppo, noi eravamo poche persone, e loro hanno iniziato dal nulla ad insultarci e a picchiarci.

D: lei è stato picchiato?

R: si

D: è andato all'ospedale?

R: si

D: cosa le hanno fatto?

R: porto ancora una ferita sulla mia testa, sono andato in un ospedale non mi hanno ricevuto mi hanno cacciato fuori perché i parenti di quelli colpevoli hanno conoscenti potenti e impediscono che siano fatte denunce, poi sono andato all'ospedale che fa parte della chiesa, mi hanno medicato e sono tornato a casa.

D: come si è procurato la ferita alla testa?

R: mi hanno lanciato sassi e sassolini alla testa.

D: chi li ha lanciati?

R: ragazzi musulmani

D: conosceva i loro nomi?

R: si.

D: quindi li conosceva personalmente?

R: si.

D: come fa a sapere che hanno conoscenti potenti?

R: perché conosco anche i loro familiari

D: in che senso li conosce? È una conoscenza superficiale, li conosce per fama, o più approfondita nel senso che li frequentava?

R: noi sappiamo che i familiari di questi ragazzi hanno conoscenze in polizia o negli ospedali, nelle questure.

D: come fa a sapere questa circostanza?

R: perché loro vengono dalla nostra zona e quartiere e i miei genitori e bisnonni sanno che queste persone hanno questi conoscenti.

D: Gli insegnanti cosa facevano? Intervenivano? Se si, come?

R: gli insegnanti non intervenivano.

D: per quanti anni è andato a scuola?

R: fino alla sesta elementare.

D: quindi è andato a scuola per sei anni?

R: si

D: e poi cosa ha fatto?

R: ho iniziato a lavorare. E quando avevo circa quindi o sedici anni è avvenuto l'accaduto di mia sorella, sono andato in un altro posto, al Cairo e lì ho lavorato e poi sono venuto qua, avevo diciotto/ diciannove”.

In sede di audizione giudiziale, inoltre, ha avuto ha risposto alle domande poste dal giudice sulla **religione cristiana copta**. In particolare, ha dichiarato:

“D: mi descrive come viveva in famiglia la religione?”

R: la religione cristiana è normale. D: ha capito la domanda’

R: si.

D: ma lei era praticante?

R: certo.

D: cosa faceva per praticare la religione?

R: io leggevo la Bibbia e andavo in chiesa.

D: andava con la sua famiglia o da solo?

R: la mia famiglia non andava tanto in chiesa perché i miei genitori hanno una età avanzata.

D: sono ancora in vita?

R: si

D: quanti anni hanno?

R: mio padre ne ha 83 e mia madre 73.

D: leggeva la Bibbia insieme ai suoi familiari?

R: si.

D: Andava a piedi in chiesa?

R: non sempre a piedi.

D: come andava in chiesa

R: in macchina.

D: Andava con la famiglia o anche da solo?

R: alcune volte la mia famiglia andava con me, altre da solo.

D: quali membri della famiglia andavano con lei?

R: i miei cugini e zii.

D: Saprebbe descrivermi qualche momento importante di condivisione con la famiglia legata alla religione?

R: da noi una persona nata cristiana vive nasce e muore cristiano.

D: forse non mi sono spiegata. Ricorda un momento in cui con i suoi familiari ha fatto qualcosa per dimostrare che è cristiano?

R: noi frequentavamo la Chiesa, andavamo in Chiesa, sapevamo bene le parole di Gesù e le mettiamo in atto.

D: Mi saprebbe descrivere brevemente gli elementi caratterizzanti il cristianesimo egiziano?

R: tante cose tra le quali i santi che fanno miracoli, li vediamo con i nostri occhi. Siamo innamorati della nostra religione.

D: conosce il nome del Papa?

R: Tawadros

D: può essere più specifico in merito agli elementi caratterizzanti il cristianesimo egiziano?

R: ci sono i santi che fanno apparizioni, sul Vangelo ci sono frasi che riguardano Gesù Cristo. Tante altre cose noi leggiamo nella Bibbia, sappiamo quali sono le prediche di Gesù.

D: sa quanti sono i sacramenti?

R: Battesimo, Comunione, i Santi, con Gesù leggere tanto nel vangelo.

D: la fermo forse non ci siamo capiti. Sa dirmi quali gli elementi sono tipici del cristianesimo egiziano?

R: Ci sono tante cose che riguardano i santi la chiesa stessa la comunione D: Lei ha ricevuto qualche sacramento? Se sì, quale?

R: Sì. Ma intende un sogno?

D: le ho chiesto quali sacramenti ha ricevuto, se li ha ricevuti?

R: i sacramenti sono tanti, cosa intende per sacramenti?

D: Ha ricevuto un sacramento?

R: no.

Il ricorrente, riletto il verbale, ha chiesto che venisse modificata la risposta di una domanda relativa ai sacramenti e ha dichiarato quanto segue:

R: non avevo ben capito la domanda perché pensavo si riferisse al fatto che in passato io avessi vissuto apparizioni di santi o miracoli.

D: le chiedo nuovamente allora se ha ricevuto sacramenti e se sì, quali?

R: Battesimo, Comunione, confessione, come ti ho detto prima leggo sempre il Vangelo e conosco bene le parole di Dio.

D: quando ha ricevuto il Battesimo?

R: quando avevo sette giorni.

D: quando ha ricevuto la Comunione? che età aveva quando ha ricevuto la Comunione?

R: ero piccolo non ricordo tanto bene, cinque o sei anni, una cosa del genere.

D: cosa ricorda della celebrazione della Comunione?

R: ho un bel ricordo, una buona sensazione

D: ricorda qualche particolarità del momento celebrativo del sacramento della Comunione?

R: ricordo che mi sentivo interiormente.

D: ricorda qualche gesto rituale?

R: certo, sì, che sono cristiano.

D: provo ad aiutarla: ricorda qualche gesto che avete compiuto, lei, i presenti alla celebrazione, il prete, nel contesto in cui ha ricevuto la Comunione?

R: una cosa particolare che si fa prima della comunione è la confessione, cioè è il permesso del prete per fare la comunione e con la confessione vanno via tutti i peccati.

D: ricorda qualche gesto particolare del giorno in

R: una bella sensazione, dopo aver ricevuto la confessione sono andato in Chiesa a prendere la comunione.

D: è andato lo stesso giorno?

R: il secondo giorno

D: intende dire che ha ricevuto il sacramento della comunione il giorno dopo? O che è andato in Chiesa semplicemente a fare la comunione senza avere

R: il giorno successivo alla confessione sono andato in chiesa a riceve la comunione. D: come ha ricevuto la comunione quel giorno?

R: sono andato a ricevere la comunione, che è l'ostia, ho bevuto il sangue di Gesù, è una bella sensazione.

D: c'erano altre persone in chiesa quel giorno?

R: sì

D: dopo aver ricevuto la confessione la prima volta si è confessato altre volte? R: sì.

D: quanti anni aveva quando ha ricevuto la Confessione per la prima volta? R: avevo sei anni.

D: quanti anni aveva quando ha ricevuto la Comunione per la prima volta?

R: praticamente la confessione va accompagnata alla comunione, prima fai la confessione e subito dopo la Comunione. I miei genitori mi facevano comunque fare la comunione da piccolo ma non mi ricordo quanti anni avevo.

D: ma ricorda quando ha ricevuto il sacramento della Comunione la prima volta?

R: quando sono cresciuto ho capito che la prima volta è stata a sei anni, ma quando ero piccolo non lo sapevo di preciso.

D: quanti sono i sacramenti e quali siano lo ricorda?

R: non li so tutti ma so che sono sette: battesimo comunione confessione e non ricordo gli altri quattro.

D: ha ricevuto il sacramento della Cresima?

R: sì.

D: ricorda quando?

R: quando avevo sette giorni, dopo il battesimo, il prete ti mette dell'olio

D: quali parti della Bibbia leggeva e legge tutt'ora?

R: Giovanni Battista, Giuseppe, Mosè, la storia di Pietro.

D: ha mai letto parti del Vecchio e Nuovo testamento?

R: del vecchio testamento sì. Anche quello nuovo ma non tanto

D: in chiesa il prete cosa legge?

R: legge o parla del digiuno, della Confessione, della comunione, della tolleranza.

D: le ho chiesto cosa legge.

R: legge la Bibbia, ci sono i canti e i salmi.

D: i suoi familiari hanno ricevuto i sacramenti?

R: sì”.

§Dunque il ricorrente pone a fondamento della domanda di protezione il **timore di essere ucciso dagli aggressori musulmani della sorella.**

Ha allegato la sua condizione di **cittadino egiziano, appartenente alla minoranza cristiano – copta**, condizione che è stata ampiamente analizzata dal secondo difensore nella comparsa di costituzione e che, in ogni caso, il Tribunale è tenuto ad esaminare, nel contesto della qualificazione della domanda giudiziale, ai fini della valutazione del riconoscimento di una forma di protezione. A tal riguardo giova ricordare che se il quadro normativo europeo e nazionale prevede, in capo al ricorrente, l'onere di puntuale allegazione dei fatti (che costituiscono la vicenda personale posta a fondamento della domanda di protezione internazionale) – ai sensi dell'art. 3 del d. lvo. n. 251/2007 – posto che solamente il ricorrente è a conoscenza dei fatti che costituiscono il suo personale vissuto, tali disposizioni normative non si estendono ai “motivi” che all'esito della narrazione della storia, il richiedente indichi come timore in caso di rimpatrio.

Ed invero, ove il richiedente protezione, in adempimento del dovere di cooperazione sullo stesso gravante, abbia riferito fatti astrattamente riconducibili ai fattori di inclusione – pur rappresentando come “motivo” della domanda di protezione fatti diversi – il giudice può qualificare la fattispecie, riconoscendo una forma di protezione per un “motivo” diverso da quello indicato. In tali casi, quindi, ritenuto assolto l’onere di allegazione dei fatti rilevanti da parte del ricorrente, l’Autorità (amministrativa prima e giudiziaria dopo), a seguito di valutazione olistica e globale di tutto quanto narrato e risultato credibile alla luce delle pertinenti informazioni sul Paese di origine, deve riconoscere la forma di protezione appropriata alla luce dei fatti narrati (senza che vi sia specifico onere di allegazione del motivo per il quale tale protezione è richiesta).

§Venendo, quindi, alla **valutazione di credibilità**¹, si osserva quanto segue.

Non ci sono ragioni per dubitare che il ricorrente, come da lui dichiarato, sia cittadino egiziano e provenga dalla zona di Assiut.

E’ quindi rispetto a questo Paese che, valutati i fatti e la condizione personale del richiedente, deve essere esaminato il rischio connesso a un eventuale rimpatrio.

Si deve osservare che il ricorrente, nel corso del colloquio, ha superato alcune contraddizioni, consentendo di ritenere credibile che egli appartenga a una famiglia cristiana praticante. Occorre infatti valutare le dichiarazioni rese tenuto conto del suo scarso grado di scolarizzazione, in ottemperanza al dato normativo (art. 3 D. Lvo. n. 251/2007).

Si condivide, quindi, la motivazione della Commissione territoriale che, al riguardo, ha ritenuto credibile l’appartenenza religiosa “*essendo visibilmente manifestata attraverso svariati tatuaggi di immagini cristiane presenti sul corpo del richiedente*”.

Dalle fonti risulta peraltro che “*è comune, soprattutto tra i cristiani copti ortodossi, avere una piccola croce tatuata (una croce simmetrica o una croce “fleury”) sul polso o sul dorso della mano (tra il pollice e l’indice). Questi tatuaggi sono considerati tradizionali per i cristiani copti-ortodossi e non è raro che vengano fatti anche ai bambini in giovane età. (...) Meno comune, ma ancora presente tra i copti ortodossi più anziani provenienti dalle zone rurali, è la croce tatuata sulla fronte. Alcuni cristiani possono avere tatuaggi più grandi o altri tatuaggi su altre parti del corpo, sebbene ciò sia maggiormente legato alla*

¹Come ribadito dalla Suprema Corte, “*la valutazione di credibilità o affidabilità del richiedente la protezione non è frutto di soggettivistiche opinioni del giudice di merito, ma il risultato di un procedimentalizzazione legale della decisione, la quale dev’essere svolta non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri stabiliti nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5: verifica dell’effettuazione di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; deduzione di un’idonea motivazione sull’assenza di riscontri oggettivi; non contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione del paese; presentazione tempestiva della domanda; attendibilità intrinseca. Inoltre, il giudice deve tenere conto “della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente”, con riguardo alla sua condizione sociale e all’età (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, comma 3, lett. c), e acquisire le informazioni sul contesto socio-politico del paese di rientro, in correlazione con i motivi di persecuzione o i pericoli dedotti, sulla base delle fonti di informazione indicate nel D.Lgs. n. 25 del 2008, ed in mancanza, o ad integrazione di esse, mediante l’acquisizione di altri canali informativi (Cass. n. 16202/2012). La credibilità delle dichiarazioni del richiedente la protezione non può essere esclusa sulla base di mere discordanze o contraddizioni nell’esposizione dei fatti su aspetti secondari o isolati, quando sia mancato un preliminare scrutinio dei menzionati criteri legali previsti per la valutazione dell’attendibilità delle dichiarazioni, specie quando il giudice di merito non abbia concluso per l’insussistenza dell’accadimento (Cass. n. 8282/2013)” (Cass. 14.11.2017 n. 26921).*

moda che alla tradizionale piccola croce sul polso o sulla mano, che a volte può essere ottenuta nei locali della chiesa stessi. (..)

Diverse fonti confermano inoltre che i copti che hanno tatuato la croce possono essere per ciò solo oggetto di persecuzione².

Così: ICIBI – Independent Chief Inspector of Borders and Immigration: Inspection of Country of Origin Information, 13 July 2017

https://www.ecoi.net/en/file/local/1403903/1226_1500018206_an-inspection-of-country-of-origin-information.pdf a pag. 98;

ancora ““Fonti esterne suggeriscono che i cristiani copti che hanno tatuato la croce cristiana, di solito sul braccio, potrebbero essere presi di mira dai musulmani. Il dott. Gennaro Gervasio, docente di Politica e Internazionali Relazioni presso l'Università Macquarie, ha dichiarato di essere "pienamente consapevole del fatto che i copti vengano derisi e molestato perché indossavano simboli religiosi (in particolare la croce tatuata sul braccio)" in RRT - Refugee Review Tribunal (Australia) (Author), published by MRT-RRT – Australian Government - Migration Review Tribunal & Refugee Review Tribunal: RRT - Egypt – EGY37742 – Evangelical Christians – Muslims – State protection, 1 December 2010

https://www.ecoi.net/en/file/local/1241643/1930_1337181236_egy37742.pdf.

§Venendo al racconto del ricorrente, il Collegio ritiene che le dichiarazioni rese in sede di audizione dinnanzi alla Commissione territoriale ed in sede giudiziale rispondano ai criteri legali previsti dall'impianto normativo nazionale e comunitario, manifestando una compiuta coerenza interna oltre che esterna (come evidenziato dalle fonti di informazione che di seguito verranno indicate).

Il ricorrente ha puntualmente descritto il tentativo di violenza e di rapimento a danno della sorella: all'epoca dei fatti egli era un ragazzo minorenni di circa quindici/sedici anni, ha descritto l'evento estemporaneo nei seguenti precisi termini “*un giorno stavo uscendo dalla chiesa, ero con mia sorella, c'era un musulmano che voleva rapire mia sorella e io l'ho difesa. Lui allora mi ha urtato con la macchina sulla gamba [...] erano in tre o quattro, in una Mercedes. Stavamo camminando io e mia sorella, si è affiancata la macchina, sono scese tre persone, hanno afferrato mia sorella al polso e io li ho colpiti sulla mano affinché loro lasciassero la presa. Dopodiché loro mi hanno fatto cadere per terra e in quel momento ho detto a mia sorella di correre e lì loro mi hanno investito con la macchina*” (pag. 4 verbale audizione dinnanzi alla CT).

Non si condivide pertanto la valutazione della Commissione territoriale che ha ritenuto generica la “*descrizione degli uomini musulmani*” e “*a tratti poco plausibile*”, atteso che il ricorrente non ha mai fornito nel verbale alcuna descrizione fisica degli aggressori non essendogli mai stata fatta alcuna specifica domanda dall'intervistatore al riguardo. Il ricorrente ha anche precisato che tale famiglia aveva bruciato gli orti dei cristiani o si era impossessata delle loro case (modalità persecutoria, quest'ultima, che come si dirà oltre trova riscontro nelle fonti esterne).

² Secondo il Washington Times, “*Nel marzo 2013, decine di cristiani copti sono stati torturati all'interno di un centro di detenzione gestito da una potente milizia a Bengasi. Gli uomini, sospettati di fare proselitismo, furono rinchiusi in un mercato da uomini armati che controllavano i loro polsi*” <http://www.dw.com/en/a-tattoo-artist-on-the-streets-of-cairo/>

Nonostante la pericolosità degli aggressori, il ricorrente ha presentato una denuncia senza tuttavia che abbia avuto esito alcuno (cfr. dichiarazioni rese sede giudiziale: *“Ho presentato denuncia senza nessuna conseguenza. D: quando e dove ha presentato denuncia? R: l’abbiamo presentata nella stessa zona ad Abnoub subito dopo l’accaduto e il Governo non è riuscito a risolvere con loro per cui ho deciso di farla partire”* (pag. 6 verbale di audizione giudiziale).

Tale contesto è coerente con le dichiarazioni rese dinnanzi all’autorità amministrativa, sede nella quale ha spiegato che dopo due giorni dal tentato rapimento i genitori hanno fatto partire la sorella per la chiesa al Cairo e dopo due mesi, una volta dimesso dall’ospedale, anche il ricorrente l’ha raggiunta (pag. 5 verbale di audizione dinnanzi alla CT)

Né può condividersi la motivazione della Commissione territoriale che ritiene non *“plausibile”* né *“logica”* la decisione di mandare la sorella a vivere lontano da Assiut, al Cairo in un contesto abitativo gestito dalla Chiesa (nel quale ella tutt’ora vive come dichiarato dal ricorrente in sede giudiziale) anziché di trasferirla dalle tre sorelle che vivevano *“fuori Assiut”*; invero, il ricorrente spiega che anche i suoi genitori venivano minacciati dagli aggressori che essendo pericolosi e potenti ben avrebbero potuto trovare le sorelle fuori Assiut e portare a compimento il piano criminoso. In questi termini si esprime, infatti, il ricorrente, fornendo una logica spiegazione alla domanda della Commissione: *“D: Come mai sua sorella non ha raggiunto le altre sorelle ed è andata al Cairo invece? R: Io non ho voluto, perché in Chiesa ha molta più protezione”* (pag. 6 verbale audizione dinnanzi alla CT).

I fatti narrati sono altresì connotati da coerenza esterna, trovando ampio riscontro nelle fonti di informazione consultate: sia con riferimento agli attacchi subiti dai cristiani copti da parte dei musulmani, sia con riferimento al tipo di violenze che i copti subiscono (tra le quali, i rapimenti e le violenze alle donne, nonché la distruzione di beni immobili di cui i cristiani copti sono proprietari):

- sui rapimenti delle donne cristiane copte:

<https://www.worldwatchmonitor.org/2017/09/egypt-ex-kidnapper-admits-get-paid-every-copt-christian-girl-bring/>; <https://www.foxnews.com/world/hundreds-of-egyptian-women-and-girls-kidnapped-forced-into-islam-claims-report>³

- sulle persecuzioni dei cristiani copti:

Human Rights Watch

<https://www.hrw.org/news/2013/08/21/egypt-mass-attacks-churches>⁴

I cristiani dicono che le richieste di protezione sono cadute in gran parte nel vuoto. Nel 2013 vi sono stati attacchi contro le chiese copte, senza che le autorità potessero fare nulla a protezione delle persone.

USDOS – US Department of State: 2020 Country Report on Human Rights Practices: Egypt, 30 March 2021

³ Data ultima verifica 2 settembre 2021.

⁴ Data ultima verifica 2 settembre 2021.

<https://www.ecoi.net/en/document/2048121.html> (accessed on 2 September 2021)

Il paese è sotto uno stato di emergenza quasi continuo dal 2017, quando ci sono stati attacchi terroristici alle chiese copte. Le forze della difesa operano nel Sinai settentrionale come parte di una più ampia operazione nazionale antiterrorismo con autorità di detenzione generale. Le forze della guardia di frontiera, sotto il ministero della Difesa, sono responsabili del controllo delle frontiere. [...] Ci sono stati episodi di violenza settaria nella società contro i cristiani copti egiziani. == Sezione 1. Sezione 1. Rispetto dell'integrità della persona, compresa la libertà da: == === a. [...] Nel 2018 le autorità hanno nominato Manal Awad Michael, una donna copta, governatore di Damietta, facendone il secondo governatore donna del paese. Il 20 dicembre, una donna accademica è stata nominata vice del presidente della Corte costituzionale suprema. [...] Il 18 luglio, la Chiesa copta ortodossa ha annunciato che papa Tawadros II ha deciso di scomunicare il sacerdote Rewiess Aziz Khalil della diocesi di Minya e Abu Qurqas, in seguito alle accuse di abusi sessuali e pedofilia mosse dai cristiani copti del Nord America, dove il sacerdote aveva vissuto in missione all'estero. [...] La Chiesa copta ortodossa permette il divorzio solo in rare circostanze, come l'adulterio o la conversione di un coniuge a un'altra religione. Altre chiese cristiane permettono il divorzio caso per caso. Il 4 febbraio, il presidente Sisi ha approvato pene più severe nel codice penale per i divorziati che evitano di pagare il mantenimento del coniuge e dei figli.

USDOS – US Department of State: 2020 Report on International Religious Freedom: Egypt, 12 May 2021

<https://www.ecoi.net/en/document/2051546.html> (accessed on 2 September 2021)

La legge non riconosce la fede baha'i o le sue leggi religiose e vieta le istituzioni e le attività della comunità baha'i. [...] Al-Azhar e la Chiesa copta ortodossa hanno formato la Casa della Famiglia (Beit al-A'ila) nel 2011 per affrontare le dispute settarie attraverso la riconciliazione comunitaria. Con filiali della Casa della Famiglia in tutto il paese, Al-Azhar, la Chiesa copta ortodossa e altre denominazioni cristiane riuniscono le parti opposte in una disputa settaria con l'obiettivo di ripristinare la pace comunitaria attraverso il dialogo. [...] Mentre la Chiesa copta ortodossa non vieta la partecipazione alle sessioni di riconciliazione consuetudinarie sponsorizzate dal governo, secondo il suo portavoce, le sessioni di riconciliazione non dovrebbero essere utilizzate al posto dell'applicazione della legge e dovrebbero essere limitate a "chiarire l'aria e fare ammenda" in seguito a controversie settarie o violenze. [...] Il 20 e 21 marzo, la Chiesa copta ortodossa e il ministero degli Awqaf hanno annunciato la chiusura di tutte le chiese e moschee per frenare la diffusione del COVID-19. Chiese e moschee sono rimaste chiuse fino ad agosto. Le istituzioni religiose hanno fatto sforzi concertati per convincere la popolazione ad affrontare la diffusione del COVID-19. [...] A dicembre, alti rappresentanti della Chiesa copta ortodossa e la stampa hanno annunciato che il gabinetto aveva concluso la revisione del progetto di legge che, secondo la stampa, incorpora e regola le questioni di status personale che le chiese hanno in comune, pur mantenendo articoli specifici agli insegnamenti dottrinali delle tre confessioni.

OHCHR – UN Office of the High Commissioner for Human Rights: Egypt: UN experts condemn execution of Coptic Christian, 27 May 2021 <https://www.ecoi.net/en/document/2052876.html> (accessed on 2 September 2021)

Egitto: Esperti delle Nazioni Unite condannano l'esecuzione di un cristiano copto
Gli esperti delle Nazioni Unite per i diritti umani condannano l'esecuzione di un cristiano copto che era stato condannato per omicidio sulla base di una presunta confessione forzata

GINEVRA (27 maggio 2021) - Gli esperti delle Nazioni Unite per i diritti umani* hanno condannato l'esecuzione di questo mese di Wael Saad Tawdros Mikhil, un membro della minoranza cristiana copta egiziana, dopo che era stato condannato per omicidio sulla base di una presunta confessione forzata. Tawdros sarebbe stato arbitrariamente detenuto, processato, condannato e condannato a morte il 22 aprile 2019 per aver presumibilmente ucciso un abate in un monastero. [...] Gli esperti hanno anche espresso allarme per quanto riguarda la tempistica dell'esecuzione, che ha avuto luogo durante il mese sacro del Ramadan, poco dopo la celebrazione della Pasqua da parte della Chiesa copta, e senza fornire debitamente preavviso al prigioniero o alla famiglia.

USDOS – US Department of State: 2020 Report on International Religious Freedom: Egypt, 12 May 2021 <https://www.ecoi.net/en/document/2051546.html> (accessed on 2 September 2021)

Il 6 dicembre, un tribunale del Cairo ha prolungato la detenzione del difensore dei diritti dei copti Ramy Kamel Saied. [...] Nel corso dell'anno, i rappresentanti dell'ambasciata hanno incontrato il Gran Mufti, il Grande Imam di al-Azhar, il papa copto ortodosso Tawadros II, i vescovi e gli alti pastori delle chiese copta ortodossa, protestante e anglicana, e la comunità ebraica. [...] Al-Azhar e la Chiesa copta ortodossa hanno formato la Casa della Famiglia (Beit al-A'ila) nel 2011 per affrontare le dispute settarie attraverso la riconciliazione comunitaria. Con le filiali della Casa della Famiglia in tutto il paese, Al-Azhar, la Chiesa copta ortodossa e altre confessioni cristiane riuniscono le parti opposte di una disputa settaria con l'obiettivo di ripristinare la pace comunitaria attraverso il dialogo. [...] Nel 2019, l'Università statale di Alessandria e l'Università statale di Damanhour hanno istituito centri di studi copti in collaborazione con la Chiesa copta ortodossa. Gli istituti comprendono corsi di studio della lingua copta, della letteratura, della storia e dell'arte. Il centro dell'Università di Alessandria ha iniziato ad accettare domande di ammissione nel 2019. [...] In un rapporto pubblicato il 10 settembre, "Jihad del grembo:" il traffico di donne e ragazze copte in Egitto, la ONG Coptic Solidarity ha riferito su ciò che ha descritto come "la pratica diffusa del rapimento e del traffico di donne e ragazze copte... e come esse siano un gruppo particolarmente vulnerabile."

§Per tutte le motivazioni ora esposte, ritiene il Collegio che **sussistano i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato.**

Per il riconoscimento dello **status di rifugiato** è necessario, secondo il Dl.gs.n.251/2007 che venga adeguatamente dimostrato che il richiedente abbia subito o rischi concretamente di subire :

atti persecutori come definiti dall'art.7⁵;
da parte dei soggetti indicati dall'art. 5⁶;
per motivi riconducibili alle ampie definizioni di cui all'art. 8⁷.

La richiesta di protezione di un cittadino di un Paese terzo, basata sulla intollerabilità dell'esistenza a causa delle continue discriminazioni e vessazioni legate alla appartenenza etnica o religiosa è astrattamente riconducibile alla fattispecie in esame. Nel presente caso il ricorrente, ha sufficientemente dimostrato di appartenere alla minoranza cristiana in Egitto, ed ha subito atti discriminatori e persecutori a causa di tale appartenenza, per aver cercato di tutelare la sorella, divenendo il bersaglio dei loro aggressori, destinatario delle persistenti minacce di morte. Si aggiunga che egli ha riferito che i suoi aggressori avevano anche dato fuoco all'orto di famiglia; tale genere di azioni violente trova ampio riscontro nelle **fonti** consultate, da cui emerge che i copti **subiscono discriminazioni**. Un "ricercatore egiziano" di Amnesty International (AI), intervistato dal quotidiano Independent, ha affermato che la discriminazione della società contro i copti "esiste in alcune parti del paese", ad esempio nelle aree in cui vi è una vasta popolazione di sostenitori dei Fratelli musulmani.

Va precisato che non vi sono informazioni che depongano nel senso di una sistematica discriminazione e persecuzione dei cristiani in Egitto (cosa che infatti è confermata dalla vicenda personale del ricorrente, non caratterizzata da simili problematiche) come emerge dai seguenti documenti.

Un Professore Associato in Middle Eastern studies presso la University of Kiel, contattato dal Refugee Board of Canada ha dichiarato che "*sebbene la violenza settaria sia diminuita rispetto al 2013*", "*le tensioni e la minaccia della potenziale violenza settaria rimangono un problema costante*" persistono. In particolare la "*violenza settaria*" si verifica principalmente tra "musulmani e copti regolari", che coinvolge attacchi di organizzazioni criminali -"mafia"- su proprietà copte, negozi e case private, con un grado di violenza che va dal danno e il saccheggio all'incendio doloso e la completa distruzione di proprietà, così come gli attacchi verbali e / o fisici contro gli individui, che sfociano talvolta in omicidi (Assistant Professor 14 aprile 2015). Ha inoltre spiegato che lo scopo di tali attacchi è principalmente quello di "*intimidire e umiliare i cristiani, distruggere i loro mezzi di sussistenza e possibilmente costringerli a migrare*" (ibid.). La stessa fonte ha spiegato che, a differenza della violenza settaria, *gli "attacchi terroristici" contro i copti sono perpetrati e pianificati da un piccolo gruppo di persone che*

⁵ come definiti dall'art. 7 (si deve trattare di atti sufficientemente gravi, per natura e frequenza, tali da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, ovvero costituire la somma di diverse misure, il cui impatto si deve risolvere in una grave violazione dei medesimi diritti e possono assumere anche le forme di cui al comma 2 art. 7)

⁶ Stato, partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o gran parte del suo territorio, soggetti non statuali se i responsabili dello stato o degli altri soggetti indicati dalla norma non possano o non vogliano fornire protezione;

⁷ gli atti di persecuzione devono essere riconducibili a motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un particolare gruppo sociale, opinioni politica

coinvolge sparatorie o autobombe e sono destinati a colpire e uccidere un numero maggiore di persone.

La stessa fonte riporta altresì che i copti sono vittime di rapimenti, stupri, conversioni forzate, sono discriminati nella possibilità di costruire e mantenere i propri luoghi di preghiera e accusati di blasfemia.

v. Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, Egypt: Situation of Coptic Christians, including treatment; state protection available (2014-May 2015), 8 May 2015, EGY105152.E, available at: <https://www.refworld.org/docid/557e7e814.html>

Il contesto di pericolo e violenza dallo stesso descritto non è scalfito dal fatto che egli abbia potuto avere accesso alla scuola e che come dichiarato in sede giudiziale abbia riferito in merito ai suoi rapporti con i compagni di classe musulmani in termini pacifici (“per me era tutto normale, io parlavo con loro tranquillamente” pag. 2 verbale) ed abbia riferito di “liti e c’era un po’ di tutto” in termini generici, precisando un unico episodio nel quale era stato colpito in testa da “sassi e sassolini” in un contesto di lesioni e percosse da parte di un gruppo di ragazzi musulmani anche essi figli di famiglie potenti.

La famiglia di origine non pare avere subito ripercussioni solo perché le tre sorelle sono sposate e vivono lontano da Assiut e distanti tra loro, la madre è casalinga “e sta sempre a casa”, il padre è molto anziano ha 83 anni ed ha problemi fisici (“sta male, ha mal di schiena e non riesce a lavorare” – pag. 5 e 6 del verbale di audizione giudiziale).

Alla luce di quanto esposto, il relativo rischio che, giova ricordarlo, non può essere valutato in astratto, ha trovato concreto riscontro nelle dichiarazioni rese dal ricorrente che ha descritto il contesto socioculturale e religioso di provenienza, gli atti persecutori subiti per le persecuzioni dirette verso la sorella in quanto cristiani copti, di talchè benchè la famiglia viva in Egitto e non abbia subito ulteriori atti di violenza (potendosi ancorare la loro incolumità all’età dei genitori, al tipo di vita che conducono, ed allo status delle sorelle che sono coniugate e vivono fuori Assiut), è, quindi, possibile presumere che il ricorrente sia esposto al rischio di simili forme di persecuzione in caso di rimpatrio.

Pertanto la vicenda narrata, può essere ricondotta alla fattispecie in esame, di cui presenta in concreto elementi di inclusione e consente di pronosticare un rischio di persecuzione in caso di rimpatrio.

Ricorrono per tali ragioni i presupposti per il **riconoscimento dello status di rifugiato** in favore del ricorrente.

3. Le spese

In punto spese, in ragione della esistenza di non univoci orientamenti giurisprudenziali sulle ragioni dell’accoglimento, le spese di lite devono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, *contrariis reiectis*, così provvede:

- accoglie il ricorso proposto da _____ - avverso il provvedimento emesso dalla Commissione Territoriale di Milano e riconosce lo *status* di rifugiato;
- nulla per le spese;
- manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021.

Il Giudice est.

Dott.ssa Elena Masetti Zannini

Il Presidente

dott. Pietro Caccialanza